

**TRIBUNALE di GENOVA**

**Sezione Lavoro**

Verbale di udienza nella causa promossa da:

**TEDONE ROSSANA**

avv. BELLO CLAUDIA  
ricorrente

**CONTRO**

**MIUR**

avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA  
convenuto

Il giorno 07/04/2017 davanti al giudice monocratico dott.ssa Maria Ida Scotto, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: l'avv. Fabbro, in sostit. avv. Bello, l'avv. Pugliaro, la dott.ssa Elena Magnano ai fini della pratica forense.

L'avv. Pugliaro chiede di depositare nota 6/3/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale contenente l'accertamento in fatto dell'immissione in ruolo a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

L'avv. Fabbro non si oppone alla produzione e insiste come nell'atto introduttivo in quanto in sede di Consiglio di Stato è ammessa soltanto in via cautelare con riserva .

L'avv. Pugliaro insiste per l'integrazione del contraddittorio.

L'avv. Fabbro insiste come in ricorso.

**IL GIUDICE**

autorizza la produzione.

**IL GIUDICE**

ritenuto che la ricorrente chiede dichiararsi il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia, con il punteggio corrispondente ai titoli culturali e di servizio posseduti e dichiarati;

ritenuto che, avuto riguardo all'oggetto delle domande, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti i soggetti inseriti nelle predette graduatorie che, in conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso e del conseguente inserimento della



ricorrente nelle medesime graduatorie, si troverebbero ad essere collocati in una posizione deteriore in graduatoria;

ritenuto che, infatti, pur non vertendosi nella specie nell'ambito di una procedura concorsuale, la richiesta della ricorrente di essere inserita nelle citate graduatorie dà luogo ad una comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, con i soggetti già inseriti in dette graduatorie, in considerazione del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe, da ritenersi in concreto equivalente alla riformulazione della graduatoria (cfr. Cass., 7 Luglio 2009, n. 15912);

ritenuto che devono pertanto ritenersi litisconsorti necessari nel presente giudizio tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia, che abbiano un punteggio pari o inferiore a quello che la ricorrente assume avere maturato (ma non anche i docenti inseriti nelle medesime graduatorie che abbiano un punteggio superiore a quello vantato dalla ricorrente, la cui posizione non può in alcun modo essere influenzata dall'esito del giudizio);

ritenuto che, per contro, i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia negli altri 100 ambiti territoriali sono titolari di un interesse meramente eventuale ed indiretto all'esito del giudizio;

ritenuto che il controllo della regolarità del contraddittorio risulti preliminare ad ogni altra questione e ad ogni altra attività del giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012, n. 22776; Cass., 13 novembre 1982, n. 6048; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1980, n. 1056; Cass., 6 novembre 1978, n. 5050; Cass., Sez. Un., 28 aprile 1976, n. 1492; Cass., 18 gennaio 1974, n. 146);

## ORDINA

l'integrazione del contraddittorio nei confronti:

- dei docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Genova per la Scuola dell'Infanzia che abbiano un punteggio uguale o inferiore a 11 punti;
- dei docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Genova per la Scuola Primaria che abbiano un punteggio uguale o inferiore a 89 punti.

ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 5° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

ritenuto, altresì, che, in ossequio a tale disposizione, il D.M. n. 235/2014, oggetto delle contestazioni della ricorrente, è stato pubblicato sul sito internet del M.I.U.R., mentre, ai sensi di detto D.M., la pubblicazione delle graduatorie nelle quali la ricorrente chiede di essere inserita è avvenuta sul sito internet della sede provinciale del M.I.U.R.;

ritenuto che, avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, alle appena descritte modalità di pubblicazione degli atti oggetto delle contestazioni e delle domande della ricorrente e, più in generale, alle speciali modalità di pubblicazione previste per gli atti e provvedimenti amministrativi, la pubblicazione sui siti internet del Ministero convenuto costituisce la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la



consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;  
visto l'art. 151 c.p.c.

DISPONE

la notifica del ricorso, della memoria e del verbale nei confronti:

- dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per la Scuola dell'Infanzia che abbiano un punteggio uguale o inferiore a 11 punti;
- dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Genova per la Scuola Primaria che abbiano un punteggio uguale o inferiore a 89 punti;

mediante pubblicazione - per trenta giorni, a spese di parte ricorrente, da eseguirsi entro i prossimi 30 giorni - sui siti internet istituzionali del M.I.U.R. e dell'Ambito territoriale provinciale di Genova nell'area tematica rispettivamente dedicata.

Rinvia per discussione della causa all'udienza del 22 settembre 2017 ore 11, avvertendo i litisconsorti che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

Il Cancelliere  
Cristina Stuppia

Il Giudice  
Maria Ida Scotto

